

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SICILIANA

composta dai magistrati:

dott. Anna Luisa Carra Presidente

dott. Giuseppe di Pietro Consigliere

dott. Francesco Antonino Cancilla Consigliere rel. ed est.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA n. 161/2025

nel giudizio di responsabilità, iscritto al n. **69710** del registro di segreteria, promosso dal Procuratore Regionale nei confronti di:

Pontorno Michele, Cod. Fisc. PNTMHL66M07E536F, elettivamente domiciliato in Leonforte, in Via Pistone n. 28, presso lo studio legale dell'avv. Salvatore Barbera giusta procura allegata alla comparsa di risposta, con indirizzo PEC salvatore.barbera@avvnicosia.legalmail.it;

e

Cocuzza Serafino, Cod. Fisc. CCZSFN61S16E536X, elettivamente domiciliato in Leonforte, in Via Pistone n. 28, presso lo studio legale dell'avv. Salvatore Barbera giusta procura allegata alla comparsa di risposta, con indirizzo PEC salvatore.barbera@avvnicosia.legalmail.it;

Visti gli atti e i documenti di causa;

Uditi, nella pubblica udienza del giorno 9 aprile 2025, il relatore, Cons. Francesco Antonino Cancilla, il Pubblico Ministero, nella

persona della dott.ssa Natalia Torre, nonché l'avv. Salvatore Barbera per i convenuti

FATTO

I)- 1)- Il Pubblico Ministero ha premesso che il procedimento trae origine dalla nota prot. 100588 del 16.02.2024, con la quale la Guardia di Finanza di Enna ha segnalato un presunto danno erariale in pregiudizio dell'IPAB "Opera Pia Casa della Fanciulla" di Leonforte, derivante da trasferimenti di denaro dal conto corrente intestato all'IPAB a quelli intestati al Presidente (Pontorno) e al Segretario (Cocuzza) dell'IPAB, privi di documentazione giustificativa, nonché da indebite erogazioni di denaro al Segretario dell'IPAB a titolo di indennità per lo svolgimento di tale incarico.

2)- Dopo avere sintetizzato i contenuti dello Statuto dell'IPAB con riguardo specifico agli organi statutari, il Procuratore regionale ha premesso che il sig. Pontorno Michele ha ininterrottamente ricoperto la carica di Presidente dell'Ipab Casa della Fanciulla dal 2013 e fino alle sue dimissioni, presentate in data 26.06.2023.

Con delibera del Consiglio di amministrazione n. 1 del 18.03.2016, è stato nominato Segretario dell'IPAB il dott. Serafino Cocuzza, dipendente del Comune di Leonforte con la qualifica di Istruttore direttivo contabile. Con la predetta delibera il Consiglio stabiliva di corrispondere al dott. Cocuzza, per lo svolgimento dell'incarico di Segretario, un compenso mensile lordo di 250 euro. Il dott. Cocuzza ha svolto ininterrottamente l'incarico di Segretario dell'IPAB dal 18.3.2016 fino alla data delle sue dimissioni, presentate il 07.06.2023.

3)- In citazione viene sottolineato che gli esiti dell'indagine svolta dalla Guardia di Finanza hanno evidenziato gravi irregolarità nella gestione finanziaria dell'IPAB.

In particolare, è emerso che le uniche entrate dell'Ente erano costituite sostanzialmente dai canoni di affitto di due immobili di proprietà dell'IPAB: a)- l'immobile sito in Leonforte, nella Via G. Galilei n. 9, che era concesso in locazione al Comune di Leonforte, che lo adibiva a caserma dei Vigili del Fuoco, per un canone annuo pari ad euro 11.400,00; b)- l'immobile sito in Via Dalmazia, che era in parte locato all'ASP 4 di Enna per un importo annuo di euro 10.000,00 e concesso in uso: in parte ad una associazione sportiva per un canone mensile di euro 100,00; in parte ad una associazione socio culturale per un canone annuo di euro 400 mensili fino al 31.12.2020 e, successivamente, di euro 500 mensili; in parte ad una ditta per l'esercizio commerciale di bar pizzeria per un canone mensile di euro 400,00.

Ad avviso dell'Ufficio Requirente, il dott. Cocuzza, unico dipendente dell'Ente, e il Presidente Pontorno si sono limitati ad utilizzare le uniche e modeste entrate dell'Ente, derivanti dagli affitti dei suddetti immobili, per disporre solo pagamenti in proprio favore, gestendo in modo personalistico e in violazione di qualsivoglia normativa amministrativa contabile il patrimonio dell'Ente.

Dalla documentazione acquisita, relativa agli anni dal 2018 al marzo 2023, risultano infatti numerosi mandati di pagamento a firma congiunta di entrambi i convenuti Pontorno e Cocuzza, riportanti

causali generiche (rimborso spese viaggio, rimborso spese organizzazione evento premio letterario, spese per gestione sede, rimborso viaggio e vitto, ecc.), tutti in totale assenza dei provvedimenti autorizzativi e della documentazione attestante le spese sostenute.

Tali mandati sono puntualmente riepilogati nelle tabelle riassuntive contenute in citazione; quelli in favore del Pontorno ammontano ad euro 26.134 e quelli in favore del Cocuzza ammontano ad euro 8.719; pertanto, la spesa complessiva è di euro 34.853,00.

Il Pubblico Ministero ha sottolineato che, in assenza di atto autorizzativo delle suddette spese, che dia conto delle motivazioni sottese, e della relativa documentazione giustificativa, i mandati di pagamento, firmati congiuntamente dal Presidente Pontorno e dal Segretario Cocuzza, devono essere considerati indebiti trasferimenti di denaro dell'IPAB in favore degli stessi Pontorno e Cocuzza; si è così determinato un esborso ingiustificato di denaro che costituisce danno erariale in pregiudizio dell'Amministrazione.

Tale danno erariale è imputabile, in solido, agli stessi firmatari dei mandati di pagamento, i quali, dolosamente, in violazione dei loro obblighi di servizio, hanno approfittato dei loro ruoli per fini personali, in danno dell'Istituzione pubblica.

4)- Dall'indagine della Guardia di Finanza è, altresì, emersa un'ulteriore posta di danno erariale in pregiudizio dell'IPAB Casa della Fanciulla di Leonforte, derivante dalla erogazione di emolumenti in favore del dott. Serafino Cocuzza per l'espletamento

delle funzioni di Segretario, avvenuta per il tramite del Comune di Leonforte.

Il Consiglio di amministrazione dell'IPAB con la deliberazione n. 1 del 18.03.2016 aveva stabilito per l'incarico di Segretario attribuito al Cocuzza un compenso mensile di euro 250,00 al lordo delle trattenute di legge. Successivamente, il Pontorno con pec del 26 gennaio 2018, senza alcuna autorizzazione da parte del Consiglio, chiedeva al Comune di Leonforte di procedere direttamente al pagamento dei compensi spettanti al Cocuzza, quale segretario dell'IPAB, scomputandoli dagli importi dovuti dal medesimo ente locale a titolo di canone di locazione dell'immobile dell'IPAB sito in Leonforte in via G. Galilei. Il Comune, di cui peraltro il Cocuzza era funzionario direttivo addetto all'ufficio contabilità, dava seguito a tale richiesta.

Con pec del 14 agosto 2020 il Pontorno comunicava al Comune che il compenso per il Cocuzza era innalzato ad euro 500 al mese, da corrispondere secondo la modalità compensativa concordata; con pec del 27 aprile 2022 il compenso era ulteriormente elevato all'importo di euro 700.

Il Pubblico Ministero ha evidenziato che tali incrementi del corrispettivo non erano stati autorizzati dal Consiglio di amministrazione e che -mediante il meccanismo della compensazione parziale con i canoni di locazione- i maggiori compensi non risultavano nelle scritture contabili, consentendo così un occultamento del danno.

L'Ufficio Requirente ha precisato - come si evince dal prospetto

riportato nella nota del Segretario comunale prot. ris. 0015209 del 11.7.2024 - che gli emolumenti complessivamente corrisposti da gennaio 2018 a maggio 2023 al dott. Cocuzza -a titolo di indennità di Segretario dell'IPAB- sono pari ad euro 37.063,00. In realtà, il dott. Cocuzza avrebbe avuto diritto a percepire solo il compenso deliberato dal Consiglio di amministrazione, pari ad euro 250 mensili lordi, per un importo, calcolato dal gennaio 2018 al giugno 2023, complessivamente pari ad euro 16.500,00.

Il maggiore esborso, che è pari alla differenza tra quanto effettivamente e illegittimamente erogato al Cocuzza e l'importo invece dovuto e che quindi ammonta ad euro 20.563,00 (euro 37.063,00 – euro 16.500,00), costituisce danno erariale in pregiudizio dell'IPAB.

La Procura ha evidenziato che agli indebiti aumenti di emolumenti in favore del Segretario disposti arbitrariamente dal Pontorno ha contribuito la condotta compiacente dello stesso Segretario Cocuzza, che, da un lato, in quanto funzionario direttivo del Comune addetto al settore finanziario era diretto destinatario delle comunicazioni del Pontorno, e dall'altro lato, abdicando alle funzioni di garanzia proprie del Segretario dell'IPAB, consentiva al Pontorno siffatte arbitrarie determinazioni di incremento del compenso.

Il Pubblico Ministero ha evidenziato che la *mala gestio* dei convenuti emerge altresì dalla mancata pubblicazione dei bilanci dell'ente, dall'omessa trasmissione degli stessi all'Assessorato regionale per le politiche sociali, quale organo tutorio, e dalla mancata designazione

dell'organo di revisione.

Pertanto, secondo l'Ufficio Requirente il danno erariale corrispondente ai maggiori ed indebiti emolumenti erogati al Cocuzza, pari a euro 20.563,00, va imputato, in solido, a titolo di dolo, al Presidente dell'IPAB Pontorno Michele e al Segretario Cocuzza Serafino.

5)- Tanto premesso, il Pubblico Ministero, dopo avere dettagliatamente replicato alle deduzioni difensive dei convenuti, peraltro riproposte nelle comparse di risposta, di cui si dirà infra, ha chiesto di condannare i convenuti, in solido, a titolo di dolo, al pagamento della somma complessiva di euro 55.416,00, pari alla sommatoria delle sopra esposte voci di danno (euro 34.853 per mandati *sine titulo* ed euro 20.563 per indebiti compensi in favore del Cocuzza) oltre rivalutazione ed interessi legali, in favore dell'IPAB "Opera Pia Casa della Fanciulla" di Leonforte (EN), nonché al pagamento delle spese legali, queste ultime in favore dello Stato.

II)- Con comparsa di risposta del 13 marzo 2025 si è costituito il convenuto Pontorno Michele, che ha dedotto il difetto di giurisdizione della Corte dei conti, deducendo che l'IPAB in questione non è un ente pubblico. Al riguardo, il convenuto ha articolato un ampio e dettagliato excursus giuridico:

1)- di estrema rilevanza è, sul punto, la sentenza della Corte Costituzionale n. 396/1988 con la quale è stata dichiarata "*l'illegittimità costituzionale dell'art. 1 della legge 17 luglio 1890, n. 6972 (legge Crispi) nella parte in cui non prevede che le IPAB regionali e*

infraregionali possano continuare a sussistere assumendo la personalità giuridica di diritto privato, qualora abbiano tuttora i requisiti di un'istituzione privata".

2)- In esito alla predetta pronuncia, con il D.P.C.M. 16 febbraio 1990, recante una direttiva alle regioni in materia di riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato alle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza a carattere regionale e infraregionale, il Governo ha introdotto i criteri che le regioni dovrebbero seguire ai fini della determinazione della natura giuridica delle IPAB. In particolare, il predetto D.P.C.M. afferma che sono riconosciute di natura privata quelle istituzioni per le quali sia alternativamente accertato: i) il carattere associativo; ii) il carattere di istituzione promossa e amministrata da privati; iii) l'ispirazione religiosa;

3)- il Governo regionale è intervenuto sul punto con la delibera n. 608 del 29 dicembre 2020, a modifica alla deliberazione di Giunta regionale n. 268 dell'8 agosto 1988, per il tramite della quale sono stati adottati i criteri da applicarsi alternativamente ai fini della privatizzazione. Sulla scorta della suddetta deliberazione, perché la natura di un'IPAB possa dirsi privatistica è necessario che, in via alternativa, si verifichi quanto appresso: 1) realizzazione di fini sociali e/o assistenziali e/o di istruzione e/o di formazione da parte di Istituzioni promosse originariamente da privati; 2) perseguimento di finalità religiose e/o svolgimento di attività assistenziali e/o di istruzione e/o di formazione da parte di istituti a carattere religioso o educativo; 3) perseguimento di finalità ispirate a una confessione

religiosa, anche per come desumibile dalle disposizioni statutarie originarie o dall'attività svolta o dalla composizione dell'organo deliberante, sia esso singolo o collegiale, quando di questo debbano farne parte per statuto ministri di culto e/o appartenenti a Istituti religiosi;

4)- l'articolo 3, comma 2, dello Statuto dell'IPAB, che indica lo scopo e le finalità dell'IPAB, prevede espressamente che l'Istituzione di interesse rivolga la propria attività "*alle ragazze madri, alle donne in difficoltà e agli anziani soli, attraverso l'accoglienza, l'intrattenimento, il ricovero, l'educazione e la promozione sociale e civile, l'assistenza alla persona, il recupero e il mantenimento, l'istruzione e la formazione professionale nonché l'assistenza sanitaria nelle forme consentite*";

5)- dalla lettura della disposizione statutaria non può revocarsi in dubbio che l'IPAB di Leonforte rispetti i requisiti di cui ai numeri 1) e 2) della delibera del Governo regionale, atteso, peraltro, che il primo requisito sia da ritenersi altresì soddisfatto in ragione dell'originaria promozione degli scopi predetti da parte di soggetti privati.

Ciò premesso, ad avviso del convenuto, la Procura attrice non ha in alcun modo dimostrato la natura pubblicistica dell'IPAB per cui è causa. L'IPAB di Leonforte non ha beneficiato per la propria attività di contributi pubblici né, tantomeno, ha stipulato convenzioni con alcun ente ai fini della gestione dei servizi assistenziali. Viene meno, così, il presupposto necessario perché possa aversi danno erariale, atteso che non solo l'IPAB di Leonforte è un'istituzione di diritto privato, ma il relativo patrimonio, mobiliare e immobiliare, non ha

natura pubblica e, dunque, non può essere stato effettuato alcun utilizzo illegittimo di risorse pubbliche.

6)- Il convenuto Pontorno ha quindi chiesto di dichiarare preliminarmente il difetto di giurisdizione della Corte dei conti; nel merito, di accertare e dichiarare l'assenza di ogni responsabilità da danno erariale e, per l'effetto, di mandarlo assolto da qualsivoglia addebito.

III)- Con comparsa di risposta del 13 marzo 2025 si è costituito Cocuzza Serafino, che preliminarmente ha dedotto il difetto di giurisdizione della Corte dei conti, assumendo che l'IPAB in questione non sia un ente pubblico. Al riguardo, il convenuto ha spiegato gli stessi argomenti dell'altro convenuto, così come sopra esposto.

Nel merito, il convenuto Cocuzza ha dedotto che:

1)- E' inesatto l'assunto del Pubblico Ministero, secondo cui il Cocuzza, nella sua qualità, non avrebbe trasmesso i bilanci dell'IPAB all'Assessorato Regionale competente. Invero, tutti i bilanci di previsione e consuntivi, relativi agli anni 2018, 2019, 2020 e 2021, sono stati regolarmente approvati dal Consiglio di amministrazione dell'Istituzione e, successivamente, trasmessi al suddetto assessorato, senza che il dott. Cocuzza, nella sua qualità di segretario, abbia mai occultato alcunché.

2)- I bilanci dell'IPAB sono stati oggetto di pubblicazione all'albo pretorio. Ciò dimostra ulteriormente la piena consapevolezza da parte del Consiglio di amministrazione in merito al contenuto dei

documenti di bilancio e all'attività espletata dal segretario da ritenersi oggetto di specifici indirizzi programmatici voluti dal Consiglio medesimo.

3)- In merito alla mancata nomina del revisore dei conti, viene precisato che la Regione Siciliana, per il tramite dell'assessorato competente, ha sollevato la problematica esclusivamente con riguardo all'approvazione del conto consuntivo del 2020 e previsionale 2021, mentre aveva in precedenza regolarmente approvato i bilanci di interesse anche in assenza della nomina del revisore.

4)- L'art. 11 dello Statuto dell'IPAB pone il divieto di compenso solo per il Presidente e per i componenti del Consiglio di amministrazione ma non per il Segretario, cioè per la carica rivestita dal Cocuzza. L'incremento del compenso è stato correttamente deciso dal Presidente, Pontorno, ed è stato convalidato dal Consiglio di amministrazione, che ne era certamente consapevole.

5)- Il convenuto ha svolto una costante attività in favore dell'ente, contraddistinta non solo da una presenza quotidiana e da un impegno continuativo, ma anche dall'utilizzo di strumenti personali per le attività istituzionali (pc, stampante, carta, toner, automobile), di cui l'ente era privo, e dall'anticipo di spese che potrebbero definirsi di economato. Inoltre, il dott. Cocuzza si è fattivamente adoperato per un incremento significativo delle entrate dell'ente attraverso le locazioni degli immobili.

6)- Il convenuto ha quindi concluso per il difetto di giurisdizione, per

l'assoluzione nel merito e, in subordine, per l'esercizio del potere riduttivo.

IV)- Nella pubblica udienza del 9 aprile 2025, il Pubblico Ministero ha insistito per l'accoglimento delle domande spiegate in atto di citazione, mentre il difensore dei convenuti ha concluso come nelle rispettive comparse di risposta. La causa è stata quindi posta in decisione.

DIRITTO

Le domande spiegate dal Pubblico Ministero meritano integrale accoglimento.

1)- In via preliminare, va respinto il difetto di giurisdizione formulato in termini identici dai convenuti sul presupposto che l'IPAB "Opera Pia Casa della Fanciulla" di Leonforte non sia un ente pubblico in ragione della sua organizzazione, delle sue finalità e del suo patrimonio.

Con riguardo al fenomeno delle "opere pie", denominate "*Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza*" (IPAB), il Collegio deve preliminarmente osservare che la normativa statale di riordino del settore, contenuta nel decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207, non è applicabile in Sicilia per effetto della competenza legislativa regionale esclusiva ai sensi dell'art. 14, lett. m), dello Statuto regionale.

La regolamentazione delle IPAB situate nel territorio siciliano, dunque, è tuttora posta nelle norme del titolo V (articoli 30 - 43) della legge regionale 9 maggio 1986, n. 22, che, a sua volta, avrebbe dovuto avere carattere transitorio.

Va aggiunto che, proprio in virtù della competenza esclusiva regionale, il Decreto del Presidente della Repubblica 30 agosto 1975, n. 636, recante *Norme di attuazione dello statuto della regione siciliana in materia di pubblica beneficenza ed opere pie*, ha previsto nell'art. 1 che: "*Le funzioni amministrative attribuite agli organi centrali e periferici dello Stato dalla legge 17 luglio 1890, n. 6972, dalle successive modificazioni ed integrazioni alla legge stessa, dalla legge 21 giugno 1896, n. 218, e da ogni altra disposizione legislativa o regolamentare in materia di ordinamento e di controlli sulle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e sugli enti comunali di assistenza, operanti nel territorio della Sicilia, di cui all'art. 14, lettera m), dello statuto della regione, sono esercitate dagli organi della regione. Dette funzioni riguardano in particolare: a) il riconoscimento giuridico, l'approvazione e la revisione dello statuto, il concentramento, il raggruppamento, la fusione, la trasformazione nei fini, la riunione in federazione o in consorzio, la estinzione, nonché' quanto attiene agli organi amministrativi delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e degli enti comunali di assistenza; b) la vigilanza e la tutela sulle istituzioni e sugli enti predetti, ivi compresa la facoltà di disporre la sospensione e lo scioglimento degli organi amministrativi nonché la nomina di commissari straordinari; c) l'autorizzazione agli enti assistenziali ad accettare lasciti e donazioni ed a acquistare beni immobili; d) ogni altra funzione che non sia espressamente riservata agli organi dello Stato a norma dell'art. 3 del presente decreto. Nell'esercizio dell'attività amministrativa demandata alla competenza della regione siciliana, i provvedimenti, per i quali*

disposizioni di legge ne prevedono l'adozione da parte del Capo dello Stato, sono assunti dal presidente della regione su proposta dell'assessore regionale competente".

In particolare, va rammentato che a livello nazionale, a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 195 del 1987, con il D.Lgs. 4 maggio 2001, n. 207 (recante "*Riordino del sistema delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, a norma dell'articolo 10 della L. 8 novembre 2000, n. 328*") il legislatore statale ha previsto la trasformazione delle IPAB entro due anni in "*aziende pubbliche di servizi alla persona*" (art. 5 comma primo) con personalità giuridica di diritto pubblico, nonché - per quelle escluse da tale previsione - la trasformazione in "*associazioni o fondazioni di diritto privato*" (art. 16). E' stata anche disposta l'abrogazione della disciplina relativa alle IPAB prescritta dalla L. 17 luglio 1890, n. 6982, stabilendo, all'articolo 21, che nel periodo transitorio previsto per il riordino delle istituzioni, ad esse continuassero ad applicarsi le disposizioni previgenti, in quanto non contrastanti con i principi della libertà dell'assistenza, con i principi della legge e con le norme del medesimo decreto legislativo. Nondimeno, in virtù dell'art. 22 del medesimo decreto legislativo n. 207 del 2001, le regioni a statuto speciale avrebbero dovuto provvedere "*ai sensi dei relativi statuti di autonomia e delle relative norme di attuazione*".

L'art. 22 del d.lgs. 207 del 2001 e le previsioni dell'art. 14, comma 1, lett. m), Statuto regionale implicano chiaramente che il summenzionato decreto legislativo n. 207 del 2001 non è applicabile

nell'ambito della Regione siciliana proprio a causa della competenza legislativa esclusiva regionale in materia.

Va altresì sottolineato che il processo di privatizzazione delineato dall'art. 30 della legge regionale n. 22 del 1986 è rimasto per molti anni inattuato, tant'è che soltanto con la deliberazione della Giunta regionale n. 608 del 29 dicembre 2020 sono stati elaborati i criteri e le regole per il procedimento di "*privatizzazione*". Nello specifico, con tale deliberazione n. 608 del 2020 sono stati approvati "*ai sensi dell'art. 30 della legge regionale 9 maggio 1986, n. 22, a modifica della deliberazione della Giunta regionale n.268 dell'8 agosto 1988, i criteri selettivi per la privatizzazione delle IPAB, da applicarsi in via alternativa fra loro, di cui alla nota prot. n. 3661 del 21 ottobre 2020 e relativi atti acclusi, dell'Assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali e il lavoro, costituente allegato*".

La citata deliberazione della Giunta regionale del 2020, tuttavia, diversamente da quanto sostenuto dalla difesa dei convenuti, non ha comportato l'automatica privatizzazione delle IPAB, atteso che, soltanto all'esito favorevole dello specifico procedimento a domanda (ai sensi dell'art. 30 della L.R. n. 22 del 1986), l'IPAB cessa di essere un ente pubblico e diviene un ente di natura privata.

La giurisprudenza civile, da parte sua, ha chiarito che: "*In relazione alla natura giuridica degli enti di assistenza e beneficenza, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 396 del 1988, la natura pubblica o privata di tali istituzioni deve essere accertata, in concreto, dal giudice ordinario*" (cfr. Cass S.U. n. 1151 del 2012 e Cass Civ. n. 27 del 3

gennaio 2019). Inoltre, si è affermato che "*spetta alla giurisdizione ordinaria l'accertamento della natura pubblica o privata delle IPAB, indipendentemente dall'esito delle procedure amministrative eventualmente esperite*" (Cass. Sez. Unite 8053 del 26 agosto 1997; Id., 22 novembre 1999, n. 812; Id., 18 settembre 2002, n. 13666).

Da tale giurisprudenza emerge che la privatizzazione non scaturisce *ex se* dalle previsioni statutarie o dall'oggetto delle attività espletate dall'istituzione ma richiede una pronuncia giudiziale, che, in luogo del provvedimento amministrativo regionale, dichiari (con efficacia di giudicato) la natura privata dell'ente. In mancanza di tale statuizione spettante al giudice ordinario, dunque, l'IPAB rimane attratta nell'ambito pubblicistico.

In altri termini, le IPAB presenti nel territorio regionale, per le quali non si è determinata la privatizzazione a conclusione dello specifico procedimento amministrativo o di un apposito contenzioso innanzi al giudice ordinario (con relativa sentenza), sono tuttora enti pubblici non economici, dotati di personalità giuridica di diritto pubblico, autonomia statutaria, patrimoniale e amministrativa.

E' peraltro palese che le IPAB siciliane, eccettuate quelle trasformate in persone giuridiche private, sono caratterizzate da una peculiare disciplina pubblicistica, che è infatti contraddistinta dalla supervisione in sede di vigilanza e tutela da parte dell'Assessorato regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro. Al riguardo, le IPAB -in conformità all'art. 68 della legge regionale 10 aprile 1999 n. 10- sono sottoposte al potere tutorio del Dipartimento

della famiglia e delle politiche sociali; il citato art. 68, infatti, prevede che: "3. *Sono soggetti al controllo di legittimità dell'Assessorato della famiglia, delle politiche sociali e delle autonomie locali gli atti deliberativi della I.P.A.B. relativi alle materie sotto elencate: a) bilancio preventivo e relative variazioni conto consuntivo; b) modifica di pianta organica e relativo regolamento; c) alienazione del patrimonio immobiliare delle Istituzioni: d) modifiche allo statuto. Tali atti sono trasmessi in duplice copia entro quindici giorni dalla loro adozione alla struttura dell'Assessorato competente all'attività di vigilanza e controllo sulle I.P.A.B. e vengono approvati o annullati con provvedimento da notificare all'istituzione interessata entro trenta giorni dalla ricezione. Le deliberazioni per le quali non sia stato adottato un provvedimento entro detto termine divengono esecutive. L'esercizio del predetto controllo non può essere sottoposto a condizioni. 4. I termini di cui al comma 3 sono sospesi se l'Assessorato richiede ulteriore documentazione o chiarimenti in ordine alle deliberazioni trasmesse. I chiarimenti o gli elementi integrativi devono essere forniti entro venti giorni ed i provvedimenti definitivi devono essere adottati entro i trenta giorni successivi*".

In sintesi, le IPAB in Sicilia sono disciplinate dalle disposizioni previgenti contenute nella L. n. 6972/1890, per le parti ancora applicabili, nel R.D. 99 del 05.02.1891, con cui è stato approvato il Regolamento amministrativo e contabile delle IPAB, nelle disposizioni del D.P.R. 30 agosto 1975, n. 636, della L.R. 22/1986, della L.R. n. 10 del 1999 e nelle deliberazioni della Giunta regionale, che hanno rango di regolamento.

Nel caso odierno, è indubbio che l'IPAB "Opera Pia Casa della Fanciulla" di Leonforte è un ente pubblico. Innanzitutto, il suo Statuto è stato approvato con decreto del Presidente della Regione n. 108 del 4 maggio 2000, che nell'art. 1 prevede che: "*L'Ente è stato dichiarato ed è "Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficienza" (IPAB) ai sensi dell'art. 1 della legge 17.7.1980, n. 6972*". L'IPAB è sottoposta al controllo della Regione Siciliana – Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro, in conformità a quanto disposto nel DPR n. 636 del 30.08.1975. Inoltre, il Consiglio di amministrazione è stato nominato con Decreto dell'Assessore regionale della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro n. 784 del 7 aprile 2017, in cui vengono richiamati anche i decreti assessoriali di ricostituzione e integrazione dei precedenti consigli. Il controllo regionale ha riguardato i bilanci adottati dall'IPAB, come peraltro ammesso dagli stessi convenuti. Non risulta, poi, che sia stato attivato il procedimento per la privatizzazione o che la stessa sia stata accertata all'esito di contenzioso innanzi al giudice ordinario.

Infine, va precisato che, per effetto della natura pubblica dell'ente, il suo patrimonio e i suoi introiti devono considerarsi pubblici, pur se aventi un'origine privata, derivando i beni da generosi e benefici lasciti testamentari. E' poi irrilevante l'assenza di erogazioni pubbliche in favore dell'IPAB, posto che il carattere pubblico non viene meno per l'assenza di entrate provenienti da altre amministrazioni.

Conclusivamente, va affermata la giurisdizione di questa Corte nei

confronti del Pontorno, quale Presidente, e del Cocuzza, quale segretario. Inoltre, proprio in ragione di siffatta natura pubblicistica dell'ente, è evidente che i convenuti, in conseguenza dei ruoli rispettivamente occupati nell'organizzazione dell'IPAB, sono stati legati ad essa da rapporto di servizio.

2)- Così dichiarata la giurisdizione di questa Corte, è adesso possibile esaminare il merito della vicenda.

Dagli atti dell'indagine svolta dalla Guardia di Finanza, puntualmente allegati dal Pubblico Ministero nel fascicolo del giudizio, emerge in modo inequivocabile che il Pontorno, come Presidente dell'IPAB, e il Cocuzza, Segretario dell'ente, hanno disposto innumerevoli pagamenti a carico dell'IPAB e in loro favore in totale assenza di provvedimenti autorizzativi o di documentazione attestante le spese asseritamente sostenute o idonea a fornirne giustificazione.

Nel dettaglio, -così come documentalmente dimostrato- risultano i seguenti mandati di pagamento in favore del convenuto Pontorno Michele:

ANNO	MANDATO	DATA	IMPORTO	CAUSALE MANDATO
2018	02	04.01.2018	360,00	Rimborso spese trasferta per conto dell'IPAB mese dicembre 2017
2018	06	29.01.2018	186,00	Rimborso spese trasferta per conto

dell'IPAB mese gennaio 2018				
2018	10	12.02.2018	164,00	Saldo rimborso spese trasferta per conto dell'IPAB mese gennaio 2018
2018	14	05.03.2018	700,00	Rimborso anticipazione lavori pulizia e varie sede
2018	19	26.03.2018	286,00	Saldo rimborso spese trasferta per conto dell'IPAB mese febbraio 2018
2018	24	23.04.2018	650,00	Rimborso pagamento a terzi pulizie locali gennaio-marzo 2018
2018	25	23.04.2018	286,00	Saldo rimborso spese trasferta per conto dell'IPAB mese marzo 2018
2018	32	14.05.2018	600,00	Rimborso pagamento a terzi
2018	37	31.05.2018	286,00	Saldo rimborso spese trasferta per conto dell'IPAB mese aprile

				2018
2018	38	31.05.2018	500,00	Rimborso spese lavori struttura
2018	40	15.06.2018	850,00	Rimborso spese lavori struttura
2018	41	15.06.2018	270,00	Saldo rimborso spese trasferta per conto dell'IPAB mese maggio 2018
2018	44	04.07.2018	320,00	Saldo rimborso spese trasferta per conto dell'IPAB mese giugno 2018
2018	48	30.07.2018	290,00	Rimborso spese trasferta per conto dell'IPAB mese luglio 2018
2018	54	07.08.2018	500,00	Rimborso missioni
2018	57	07.09.2018	280,00	Rimborso missioni agosto 2018
2018	61	09.10.2018	600,00	Rimborso anticipazione per attività ricreative
2018	63	05.11.2018	450,00	Rimborso anticipazione per riparazioni sede

2018	66	06.12.2018	600,00	Per rimborso anticipazione per attività assistenziali
2018	69	05.11.2018	200,00	Per rimborso anticipazione per riparazioni sede
2019	01	10.01.2019	500,00	Anticipo trasferta per conto dell'IPAB
2019	03	07.02.2019	360,00	Saldo rimborso spese trasferta per conto dell'IPAB mese gennaio 2019
2019	05	12.03.2019	320,00	Saldo rimborso spese trasferta per conto dell'IPAB mese febbraio 2019
2019	07	03.05.2019	400,00	Rimborso pagamento a terzi pulizie locali interno ed esterno gennaio-marzo 2019
2019	14	07.06.2019	330,00	Saldo rimborso spese trasferta per conto dell'IPAB

				mese marzo-aprile 2019
2019	16	02.07.2019	600,00	Anticipazione per eventi legati al Premio Letterario città di Leonforte
2019	18	17.07.2019	360,00	Saldo rimborso spese trasferta per conto dell'IPAB mese maggio-giugno 2019
2019	26	07.08.2019	420,00	Saldo rimborso spese trasferta per conto dell'IPAB mese luglio 2019
2019	28	07.08.2019	360,00	Saldo rimborso spese trasferta per conto dell'IPAB mese agosto 2019
2019	31	10.10.2019	340,00	Saldo rimborso spese trasferta per conto dell'IPAB mese settembre 2019
2019	35	04.12.2019	420,00	Rimborso spese trasferta per conto dell'IPAB

				mese ottobre-novembre 2019
2020	1	06.05.2020	530,00	Saldo rimborso spese trasferta per conto dell'IPAB mese gennaio e febbraio 2020
2020	6	06.05.2020	400,00	Anticipo minute spese
2020	10	08.06.2020	500,00	Spese economali
2020	14	20.07.2020	386,00	Saldo rimborso spese trasferta per conto dell'IPAB mese giugno e luglio 2020
2020	18	13.08.2020	400,00	Anticipo minute spese economali
2020	19	28.09.2020	430,00	Saldo rimborso spese trasferta per conto dell'IPAB mese agosto e settembre 2020
2020	21	26.10.2020	750,00	Anticipo per spese assistenziali 2020
2020	23	18.11.2020	600,00	Anticipo per spese

				assistenziali 2020 emergenza covid
2020	27	11.12.2020	480,00	Rimborso spese viaggio e vitto
2021	02	05.03.2021	500,00	Anticipo minute spese economali
~~2021~~	~~03~~	~~26.03.2021~~	~~600,00~~	~~Sostegno~~ covid 19 a ~~indigenti~~
2021	05	18.05.2021	500,00	Sostegno covid 19 a indigenti
2021	07	01.07.2021	600,00	Sostegno covid 19 a indigenti
~~2021~~	~~10~~	~~28.07.2021~~	~~500,00~~	Anticipo minute ~~spese per~~ eventi estate leonfortese presso locali IPAB
~~2021~~	~~12~~	~~14.09.2021~~	~~500,00~~	~~Sostegno~~ covid 19 a indigenti
2021	16	12.10.2021	600,00	Anticipazione per sostegno covid 19
2021	18	16.11.2021	700,00	Spese varie per sostegno covid 19
~~2021~~	~~20~~	~~14.12.2021~~	~~620,00~~	~~Rimborso spese viaggio~~ 2021
2022	01	25.02.2022	500,00	Anticipo minute spese per piccola manutenzio

				ne e pulizia locali
2022	03	1 1.04.2022	404,00	Rimborso spese missioni gennaio-marzo 2022
2022	06	04.05.2022	600,00	Erogazioni liberali a favore di terzi in stato di bisogno
2022	08	30.05.2022	426,00	Rimborso spese missioni aprile-maggio 2022
2022	10	25.07.2022	570,00	Rimborso spese missioni giugno-luglio 2022
2022	15	13.09.2022	500,00	Rimborso spese per ospitalità eventi Premio Città di Leonforte 2022
2022	21	18.11.2022	300,00	Saldo rimborso spese per ospitalità eventi Premio Città di Leonforte 2022
2023	01	21.03.2023	450,00	Rimborso spese missioni gennaio-febbraio 2023

Il Pontorno ha dunque ricevuto pagamenti in suo favore per un importo complessivo di **euro 26.134.**

Per quanto riguarda il Cocuzza, risultano i seguenti mandati di pagamento:

ANNO	N. MANDATO	DATA	IMPORTO	CAUSALE MANDATO
2018	01	04.01.2018	250,00	Compenso amministrativo 2017 a dedurre ritenute acconto
2018	04	04.01.2018	335,00	Rimborso spese viaggio dicembre 2018
2018	08	29.01.2018	176,00	Rimborso spese viaggio gennaio 2018
2018	12	12.02.2018	125,00	Saldo rimborso spese viaggio gennaio 2018
2018	16	05.03.2018	267,00	Saldo rimborso spese viaggio febbraio 2018
2018	21	26.03.2018	167,00	Saldo rimborso spese viaggio marzo 2018
2018	27	23.04.2018	264,00	Saldo rimborso spese viaggio aprile 2018
2018	28	14.05.2018	450,00	Rimborso pagamento a terzi

				acquisto attrezzatura
2018	33	31.05.2018	266,00	Saldo rimborso spese viaggio maggio 2018
2018	39	15.06.2018	226,00	Rimborso spese viaggio giugno 2018
2018	42	04.07.2018	126,00	Saldo rimborso spese viaggio giugno 2018
2018	46	30.07.2018	287,00	Rimborso spese per organizzazione eventi premio letterario 2018
2018	52	07.08.2018	300,00	Rimborso pagamento a terzi lavori pulizia premio letterario
2018	65	05.11.2018	300,00	Rimborso spese viaggio settembre-ottobre 2018
2018	68	06.12.2018	360,00	Rimborso spese viaggio novembre 2018
2019	02	10.01.2019	290,00	Rimborso spese viaggio

				dicembre 2018
2019	04	07.02.2019	240,00	Rimborso spese viaggio gennaio 2019
2019	06	12.03.2019	260,00	Rimborso spese viaggio febbraio 2019
2019	08	03.05.2019	270,00	Rimborso spese viaggio marzo e aprile 2019
2019	15	03.05.2019	290,00	Rimborso spese viaggio maggio 2019
2019	17	02.07.2019	500,00	Rimborso spese per servizi pulizia straordinaria esterne
2019	19	17.07.2019	290,00	Rimborso spese viaggio giugno 2019
2019	25	07.08.2019	330,00	Rimborso spese viaggio luglio 2019
2019	27	09.09.2019	290,00	Rimborso spese viaggio agosto 2019
2019	30	10.10.2019	310,00	Rimborso spese anticipate per eventi premio 2019

2019	36	04.12.2019	290,00	Rimborso spese trasferta per conto dell'IPAB mese ottobre-novembre 2019
~~2021~~	~~11~~	~~28.07.2021~~	~~680,00~~	~~Rimborso spese viaggio e vitto mesi di giugno e luglio 2021~~
2021	13	14.09.2021	400,00	Anticipo minute spese per gestione sede
~~2021~~	~~22~~	~~14.12.2021~~	~~380,00~~	~~Rimborso spese viaggio agosto-dicembre 2021~~

Il Cocuzza ha quindi ricevuto pagamenti per un totale di **euro 8.719.**

Il Collegio osserva che, innanzitutto, così come esposto dal Pubblico Ministero, tali mandati di pagamento non solo non sono stati preceduti da alcuna autorizzazione e dal regolare espletamento dell'imprescindibile procedura contabile (contraddistinta dal previo impegno etc.) ma risultano altresì privi di qualsiasi giustificazione e di qualsiasi documentazione a supporto, che possa comunque comprovare la pertinenza della spesa con le finalità dell'ente e l'esborso per il compimento per attività istituzionali.

E' poi dirimente il fatto che gli stessi convenuti neppure nel corso del presente giudizio abbiano prodotto alcuna documentazione o articolato alcuna prova idonea a fornire una qualche giustificazione

(sia pure *ex post*) a dette spese o a dimostrarne la riconducibilità alle finalità proprie dell'ente.

Pertanto, le allegazioni del Pubblico Ministero risultano pienamente provate dagli atti dell'indagine della Guardia di Finanza e fanno prova anche in virtù del principio di non contestazione proprio in ragione del fatto che i convenuti, pur avendone il relativo onere, non hanno contestato specificamente i fatti puntualmente dedotti dall'Ufficio Requirente. Si rammenta, al riguardo, che l'art. 95, c. 1, del c.g.c. prevede che il giudice contabile possa porre a fondamento della decisione che riguarda un giudizio di responsabilità erariale, oltre alle "*prove dedotte dalle parti o dal pubblico ministero*", anche "*i fatti non specificamente contestati dalle parti costituite*", avendo recepito l'analogo principio sancito dall'art. 115 del codice di procedura civile, come modificato dall'art. 45, comma 14, della l. 18 giugno 2009, n. 69. Tale ultima norma, com'è noto, ha introdotto nel vigente codice di procedura civile, a decorrere dal 4 luglio 2009, il principio di non contestazione, la cui novità consiste nel fatto che il giudice può utilizzare direttamente, ai fini della motivazione della sentenza, anche "*i fatti non specificamente contestati*" da una parte, esonerando in tal modo la parte processuale che ha allegato tali fatti dall'onere di doverli provare; ciò in deroga al principio processuale della disponibilità della prova, anche con il fine di una "velocizzazione" del rito, quale esigenza di semplificazione del processo e di economia processuale e, come tale, dotata di copertura costituzionale, ex art. 111 Cost., nella parte in cui prevede, tra i valori del giusto processo,

quello della ragionevole durata del processo.

Ciò premesso, la spesa complessiva di **euro 34.853,00** data dalla sommatoria di euro 26.134,00, relativi ai mandati in favore del Pontorno, e di euro 8.719,00, relativi ai mandati in favore del Cocuzza, costituisce integralmente danno erariale, in quanto totalmente carente di giustificazione e di pertinenza con gli scopi istituzionali.

Tale danno va imputato solidamente ai convenuti che hanno congiuntamente firmato i mandati, essendo ben consapevoli dell'illiceità di tali spese, con le quali hanno sistematicamente depauperato il patrimonio dell'ente allo scopo di conseguire un personale arricchimento.

La grave violazione degli obblighi di servizio connotata dall'abuso delle funzioni è palese, ove si consideri che il Presidente e il Segretario, secondo lo Statuto, sono i vertici dell'Istituto. Va infatti rammentato che l'art. 10 dello Statuto dell'IPAB prevede che: "1. *Il Presidente è il Capo dell'Amministrazione nonché organo esecutivo dell'Ente. Egli esercita le funzioni che gli sono attribuite dalla legge, dai regolamenti, dal presente Statuto e dai Regolamenti interni. 2. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Ente e cura i rapporti esterni ed ogni utile iniziativa nell'interesse dello stesso. 3. Il Presidente convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione determinando l'ordine del giorno delle sedute […] 5. Il Presidente adotta tutte le altre Determinazioni che si presentino di mera esecuzione, quale conseguenza di deliberazioni adottate dal Consiglio di Amministrazioni e rese già esecutive.*

6. Le Determinazioni del Presidente, come previste nel precedente comma, sono adottate con le stesse procedure di cui al comma 4 del precedente Art. 9"

L'art. 9 dello Statuto nel comma 4 prevede che: " *Ogni deliberazione va adottata con l'assistenza del Segretario dell'Ente, il quale è incaricato della relativa stesura, ne attesta l'avvenuta adozione e pubblicazione e ne cura la pratica del riscontro tutorio da parte dell'Organo competente*".

Con riguardo alle competenze del segretario, l'art. 13 dello Statuto stabilisce che: "*1. Il Segretario esplica nell'Ente le funzioni assegnategli dalle norme legislative in vigore, dall'atto di nomina e dal presente Statuto. 2. Egli è Organo burocratico incaricato dell'esecuzione delle direttive del Consiglio di Amministrazione e collabora strettamente con il Presidente al fine di portare a termine tutti gli adempimenti nei riguardi sia degli organi regionali di controllo, sia di terzi. 3. Il Segretario è direttamente responsabile, in relazione agli obiettivi dell'Ente e nel rispetto delle direttive impartitegli dal Presidente, da cui dipende funzionalmente, della correttezza amministrativa e dell'efficienza della gestione. 4. Al segretario è attribuita anche la responsabilità propria del settore contabile. 5. il Segretario è preposto alla direzione ed al coordinamento degli uffici e dei servizi*".

Il Pontorno, Presidente del Consiglio di amministrazione dell'IPAB, e il Cocuzza, nella qualità di Segretario e responsabile amministrativo, hanno quindi abusato delle loro funzioni, procedendo scientemente all'emissione dei summenzionati mandati. I convenuti hanno agito con dolo, così da occultare le operazioni compiute, trascurando di sottoporre ad adeguate forme di pubblicità i mandati di pagamento e

approfittando dell'assenza di un organo di revisione.

Da ciò consegue che i convenuti vanno condannati solidalmente al risarcimento del danno in favore dell'IPAB quantificato -come sopra- in euro 34.853.

3)- La domanda del Pubblico Ministero merita accoglimento anche con riguardo all'altra posta di danno, pari ad **euro 20.563,** corrispondente agli emolumenti indebitamente erogati al Cocuzza per disposizione del Pontorno.

Invero, con deliberazione n. 1 del 18 marzo 2016 il Consiglio di amministrazione dell'IPAB riconosceva al Cocuzza, quale compenso per l'attività di Segretario, un importo mensile lordo di euro 250. Successivamente con pec del 26.01.2018, il Presidente Pontorno inviava al Comune di Leonforte richiesta di "*disponibilità al pagamento diretto degli emolumenti stipendiali al segretario dell'Ente, dott. Serafino Cocuzza, per un ammontare mensile di euro 250,00, per dodici mensilità, oltre gli oneri previdenziali e Irap da considerare a tutti gli effetti reddito da lavoro dipendente*". Con la stessa pec il Pontorno autorizzava il Comune "*a trattenere e/o compensare tali pagamenti con le somme dovute a titolo di canone di affitto*" dei locali di via G. Galilei destinati a caserma dei Vigili del Fuoco, precisando che "*Semestralmente si procederà al conguaglio tra il canone e quanto da voi anticipato*".

In data 16.02.2018, il Capo Settore Finanze del Comune di Leonforte autorizzava il pagamento con le modalità richieste dal Pontorno in favore del Cocuzza.

Con successiva pec del 14.8.2020, protocollata al n. 15843 del

17.08.2020 e assegnata per competenza allo stesso Cocuzza nella qualità di Responsabile del Settore Finanze del Comune di Leonforte, il Presidente dell'IPAB, cioè il Pontorno, comunicava "*che a decorrere dal 01 settembre c.a. al dott. Serafino Cocuzza, nella qualità di segretario dell'IPAB – casa della fanciulla dovrà essere corrisposto un compenso mensile di €. 500,00 per dodici mensilità. Tale compenso sarà posto a compensazione con il canone d'affitto della caserma dei VV.UU. attualmente in vigore*". La stessa nota veniva protocollata presso il Comune al n. 18513 del 21.09.2020 e assegnata al Settore Finanze, diretto dal Cocuzza.

Con nota del 27.04.2022, il Pontorno, nella qualità di Presidente dell'IPAB, comunicava al Sindaco e al Responsabile del Settore Finanziario del Comune di Leonforte "*che a decorrere dal 01 Maggio c.a. il trattamento economico del segretario dell'Ente Dott. Serafino Cocuzza viene fissato in €. 700,00 mensili per dodici mensilità, oltre il versamento dei relativi oneri contributivi e tributari*". Il Comune veniva ulteriormente invitato a procedere al pagamento diretto e a "*portare a conguaglio le somme relative al canone di affitto dell'immobile adibito a caserma dei Vigili del Fuoco*".

La nota veniva consegnata al Comune "*a mano*" e protocollata al n. 7930 del 28.04.2022 dallo stesso Cocuzza, nella qualità di Responsabile di Settore.

Le circostanze sopra esposte sono tutte documentate e non sono state contestate dai convenuti.

Tanto premesso, il Collegio osserva che, anche con riferimento alle

summenzionate determinazioni concernenti l'aumento del compenso per il Cocuzza, è palese che il Pontorno ha abusato del suo ruolo di Presidente del Consiglio di amministrazione, atteso che un incremento del corrispettivo del Segretario, originariamente quantificato con deliberazione del Consiglio, avrebbe richiesto necessariamente una nuova deliberazione del medesimo organo consiliare.

Il Pontorno, invece, ha operato in modo illegittimo, senza alcun rispetto delle regole di corretta amministrazione, omettendo quanto meno di informare il Consiglio o di richiedere espressamente una nuova deliberazione.

E' arbitraria anche la decisione del Pontorno di domandare al Comune di versare direttamente i compensi al Cocuzza, sottraendone l'importo dal canone dovuto dall'ente locale per la locazione dell'immobile di via Galilei. Tale condotta, non autorizzata dal Consiglio di amministrazione, ha contributo ad occultare i danni, atteso che -come ampiamente dedotto dall'Ufficio Requirente- i maggiori compensi del Cocuzza non venivano esattamente registrati nelle scritture contabili e non erano chiaramente individuabili nel bilancio dell'IPAB. Va aggiunto che non risultano tracciate nella contabilità dell'IPAB neanche le operazioni di compensazione operate dall'ente locale fra l'importo dei canoni e quello delle indennità erogate direttamente al Cocuzza. Quest'ultimo, infatti, nella qualità di Segretario dell'IPAB, non procedeva ad alcuna registrazione di tale compensazione.

Va quindi certamente affermato il carattere doloso della condotta del Pontorno, che ha ripetutamente agito in violazione di qualunque regola di buona amministrazione, evitando di chiedere l'autorizzazione del Consiglio e disponendo una modalità arbitraria di erogazione dei compensi per il Segretario.

Va ravvisato il dolo anche in capo al Cocuzza. In primo luogo, si osserva che nel 2020 lo stesso Cocuzza riceveva, nella sua qualità di Responsabile del Settore Finanze del Comune, la pec del 14.8.2020 con cui il Pontorno disponeva il primo aumento dei compensi; il medesimo Cocuzza, sempre quale funzionario comunale, riceveva la nota del 27.04.2022, con cui il Presidente dell'IPAB stabiliva il secondo incremento.

Va sottolineato che il Cocuzza, in quanto funzionario direttivo contabile e laureato in economia, era perfettamente in grado di comprendere l'abnormità delle determinazioni del Pontorno.

E' poi estremamente grave il fatto che il Cocuzza, pur essendo Segretario dell'IPAB, non si sia attivato per il ripristino della legalità, così da indurre il Pontorno alla revoca delle sue decisioni sull'aumento dell'indennità. E' manifesto che il convenuto, pur di conseguire un indebito arricchimento, ha scientemente violato gli obblighi propri del Segretario ai sensi dell'art. 13 dello Statuto, che, infatti, dispone che: "*3. Il Segretario è direttamente responsabile, in relazione agli obiettivi dell'Ente e nel rispetto delle direttive impartitegli dal Presidente, da cui dipende funzionalmente, della correttezza amministrativa e dell'efficienza della gestione. 4. Al segretario è attribuita anche la*

responsabilità propria del settore contabile. 5. il Segretario è preposto alla direzione ed al coordinamento degli uffici e dei servizi".

Il Cocuzza con piena consapevolezza non ha quindi espletato quei compiti di garante della legalità e della sana gestione affidati dallo Statuto al Segretario dell'IPAB.

Per ciò che attiene alla quantificazione del danno per compensi indebiti, dalla documentazione prodotta dal Pubblico Ministero e precisamente dalla nota prot. n. 15209 del giorno 11 luglio 2024, firmata dal Segretario del Comune di Leonforte, non contestata dai convenuti, risulta che al Cocuzza venivano corrisposti i seguenti corrispettivi: a)- anno 2018: € 3.000,00 + oneri riflessi (23,80% Cpdel + 8,50% Irap + Inail) = € 4.000,00; b)- anno 2019: € 3.000,00 + oneri riflessi (23,80% Cpdel + 8,50% Irap + Inail) = € 4.000,00; c)- anno 2020: € 4.000,00 + oneri riflessi (23,80% Cpdel + 8,50% Irap + Inail) = € 5.332,00 ; d)- anno 2021: € 6.000,00 + oneri riflessi (23,80% Cpdel + 8,50% Irap + Inail) = € 8.000,00; e)- anno 2022: € 7.600,00 + oneri riflessi (23,80% Cpdel + 8,50% Irap + Inail) = € 10.131,00 ; f)- anno 2023: € 4.200,00 + oneri riflessi (23,80% Cpdel + 8,50% Irap + Inail) = € 5.600,00.

Il Cocuzza, dunque, riceveva compensi per un totale di euro 37.063,00, mentre, in realtà, -come remunerazione per l'attività di Segretario dell'IPAB- avrebbe dovuto ottenere soltanto l'importo deliberato dal Consiglio di amministrazione, pari a euro 250 mensili lordi, per un totale, calcolato dal gennaio 2018 al giugno 2023, complessivamente pari a euro 16.500,00 (euro 250 x 66 mesi).

Pertanto, il danno erariale corrisponde alla differenza tra quanto effettivamente erogato al Cocuzza, cioè euro 37.063,00, e l'importo legittimamente spettante in virtù della delibera del Consiglio di amministrazione del 2018, pari a euro 16.500,00; tale differenza ammonta ad **euro 20.563,00**.

Si tratta di un danno per l'IPAB, poiché gli importi sono stati versati al Cocuzza dal Comune a scomputo parziale delle somme dovute per i canoni relativi alla locazione dell'immobile dell'IPAB di via Galilei, concesso in godimento all'ente locale; tale esborso, pertanto, ha determinato una minore entrata per l'IPAB.

Va precisato che sono rimaste del tutto carenti di qualsiasi riscontro probatorio le affermazioni del Cocuzza circa il fatto che egli avrebbe anticipato spese in favore dell'IPAB e avrebbe utilizzato anche mezzi e risorse personali. In ogni caso, l'anticipo di tali spese e il loro rimborso avrebbe richiesto il compimento di appositi procedimenti contabili, di cui non vi è traccia. Né, tanto meno, è ammissibile una sorta di compensazione tra i maggiori e certi indebiti corrispettivi percepiti dal Cocuzza e gli asseriti e generici vantaggi per l'ente che, come sostenuto in comparsa, sarebbero derivati dall'attività "quotidiana" del Segretario.

Tanto premesso, alla luce di quanto sopra esposto, per la voce di danno in esame, i convenuti vanno condannati in solido al pagamento in favore dell'IPAB dell'importo di euro 20.563,00

4)- Conclusivamente, il Collegio, in accoglimento della domanda del Pubblico Ministero, affermata la responsabilità erariale dei convenuti,

condanna Pontorno Michele e Cocuzza Serafino in solido tra loro al pagamento -in favore dell'IPAB "Opera Pia Casa della Fanciulla" di Leonforte (EN)- della somma complessiva di **euro 55.416,00 (**cinquantacinquemilaquattrocentosedici/00), pari alla sommatoria delle due poste di danno (euro 34.853 per i mandati di pagamento privi di giustificazione; euro 20.563 per emolumenti indebiti in favore del Cocuzza) oltre interessi legali da calcolarsi su tale somma dalla data di pubblicazione della presente sentenza sino all'effettivo soddisfo.

Le spese del giudizio seguono la soccombenza e la liquidazione in favore dell'Erario avviene come da dispositivo a carico di entrambi i convenuti in solido.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione siciliana, respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando:

-condanna Pontorno Michele e Cocuzza Serafino in solido tra loro al pagamento -in favore dell'IPAB "Opera Pia Casa della Fanciulla" di Leonforte (EN), in persona del legale rappresentante- della somma di **euro 55.416,00** (cinquantacinquemilaquattrocentosedici/00), oltre interessi legali da calcolarsi su tale somma dalla data di pubblicazione della presente sentenza sino all'effettivo soddisfo;

-condanna Pontorno Michele e Cocuzza Serafino in solido tra loro al pagamento in favore dell'Erario delle spese del giudizio quantificate in euro 668,54.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti conseguenti.

Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio del giorno 9 aprile 2025

Il Giudice estensore	Il Presidente
Francesco Antonino Cancilla	Anna Luisa Carra
Firmato digitalmente	*Firmato digitalmente*

Depositato in segreteria nei modi di legge

Palermo, 30 maggio 2025

Il Direttore della Segreteria

Dott.ssa Caterina Giambanco

Firmato digitalmente

Originale sentenza	€	176,00
Originale sent. Esecutiva digitale	€	16,00
Diritti di cancelleria digitali	€	13,10
Totale spese	**€**	**205,10**

Il Direttore della Segreteria
Dott.ssa Caterina Giambanco
F.to Digitalmente